

Cap. 72023 (c.n.i.)

Finanziamento delle azioni di formazione professionale rivolte a persone assunte con contratto di apprendistato (art. 16 L. 24/6/1997, n. 196 e DM lavoro 4/5/2001)	33.393.697.084	33.393.697.084
---	----------------	----------------

Totale	82.400.603.711	82.400.603.711
---------------	-----------------------	-----------------------

Commercio, fiere e mercati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2001, n. 1902.

Criteri applicativi della l.r. 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della medesima legge.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i criteri applicativi della legge regionale 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della medesima legge, secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

Allegato

Criteri applicativi ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della l.r. 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"

PARTE I**Piano Comunale****1. Piano comunale del commercio su aree pubbliche**

I Comuni, come previsto dall'art. 2 della l.r. 6.4.2001, n.10, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR dei presenti criteri regionali, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, approvano un piano per il commercio su aree pubbliche, avente validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di

un nuovo piano, contenente:

* la ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche tipologie merceologiche dei singoli posteggi;

* l'individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere, nonché l'individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori;

* l'individuazione di nuove aree da destinare a posteggi nei mercati e fuori mercato;

* l'individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;

* determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati;

* il regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

La programmazione commerciale, che il Comune è tenuto ad attuare nel settore, deve tenere adeguatamente conto di quanto indicato nella programmazione comunale della rete distributiva già esistente ai sensi del d.lgs. 31.3.1998, n. 114 e della l.r. 9.8.1999, n. 37.

Per l'adozione del piano il Comune deve attenersi ai seguenti criteri:

a) valutazione delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante;

b) esigenza di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e le altre forme di distribuzione nel proprio territorio;

c) esigenza di favorire le zone in via di espansione, i centri storici, le zone montane o i centri di minore consistenza demografica intesi quali frazioni o altre aree con popolazione inferiore a 3000 abitanti;

d) considerazione delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale della concessione di posteggio e degli aspetti funzionali o estetici anche con riferimento ad interventi di arredo urbano;

e) considerazione delle norme in materia di requisiti igienico-sanitari, di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Per la definizione delle aree i Comuni devono:

a) stabilirne l'ampiezza, determinando la superficie dei singoli posteggi. Tali superfici possono essere differenziate a seconda della tipologia merceologica del posteggio;

b) dislocare i posteggi secondo una razionale disposizione commerciale, tenendo presente, tra l'altro, le esi-

genze igienico-sanitarie o di superficie richieste dalle diverse tipologie merceologiche. Si deve preferire una localizzazione dei mercati in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e siano dotate di sufficienti parcheggi, nonché di adeguato spazio riservato ai mezzi di soccorso e di servizio;

c) determinare la superficie ed il numero dei singoli posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, stabilendo anche i criteri di assegnazione che devono prioritariamente tenere conto del numero di presenze maturate sul mercato o posteggio e, in subordine, dell'anzianità di attività dell'operatore. I posteggi riservati agli agricoltori non possono essere occupati da altre categorie di operatori, anche se rimangono liberi.

I Comuni, per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza o altri motivi di pubblico interesse, possono delimitare gli spazi e le aree in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato. Non è possibile stabilire limitazioni o divieti per creare zone di rispetto a tutela di operatori su aree private.

I Comuni devono, in conformità con le disposizioni statali e regionali vigenti, provvedere all'adeguamento igienico sanitario delle strutture mercatali esistenti.

I Comuni che già hanno adottato uno specifico piano per il commercio su aree pubbliche in vigenza della legge 28.3.1991, n. 112, sono tenuti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR dei presenti criteri regionali, ad adeguarlo, ove necessario, alle disposizioni della l.r. 6.4.2001, n. 10 e della presente deliberazione.

PARTE II

Commercio su aree pubbliche

1. Esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggi e relative autorizzazioni

Per il miglioramento dei mercati esistenti i Comuni devono porre in essere ogni utile iniziativa atta a garantire l'imprescindibile funzione di servizio mercantile attraverso interventi volti a:

- a) razionalizzare gli eventuali spazi disponibili;
- b) effettuare opere infrastrutturali che migliorino l'accessibilità al mercato per gli utenti e per gli operatori commerciali, prevedendo in ogni caso idonee possibilità di percorso per i mezzi di servizio per la collettività;
- c) effettuare opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento dei servizi di supporto;
- d) adeguarsi alle nuove norme dettate in materia di requisiti igienico-sanitari delle aree;
- e) informare adeguatamente il consumatore delle iniziative mercatali.

Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi

liberi nel territorio regionale, ciascun Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, provvede, su richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza del mercato, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio in quel mercato, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica. Il Comune determinerà le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del d.lgs. 31.3.1998, n. 114 deve essere inviata al Comune ove si trova il posteggio, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax. La stessa può essere presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del d.lgs. 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:

- a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
- Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a

ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.

Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Si rammenta, infine, che, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del d.lgs. 31.3.1998, n.114, i Comuni sono tenuti a determinare i criteri di assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli.

2. Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e relativa autorizzazione

I Comuni che intendono vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse, devono individuare in maniera precisa gli spazi e le aree pubbliche (strade, piazze, pubblici mercati, ecc.) in cui l'esercizio di tale commercio è vietato. Non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, né stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale, per ragioni diverse da quelle indicate.

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive i Comuni possono derogare ai divieti stabiliti.

L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società di persone.

La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di

un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro trenta giorni, richiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carico l'intera posizione.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

I Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono verificare che l'iscrizione e l'apertura avvengano entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett.a) della legge regionale n. 10/2001, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo.

PARTE III

Disciplina dei mercati

1. Istituzione di nuovi mercati

La possibilità di destinazione di aree pubbliche all'esercizio del commercio con posto fisso dovrà essere presa in particolare considerazione dai Comuni in cui esistono zone caratterizzate da flussi turistici, non ancora attrezzate con insediamenti commerciali fissi o con mercati regolari, considerato, tra l'altro, che la presenza di alcuni posteggi può essere motivo di attrazione e di richiamo.

Nel caso in cui si rilevi una carenza della struttura commerciale nel far fronte alle esigenze della popolazione residente e fluttuante, il Comune può istituire un nuovo mercato. Tale carenza deve risultare da un'adeguata analisi di mercato relativa ai flussi di domanda e di offerta. Si deve tenere in considerazione anche la consistenza dei mercati al dettaglio nei Comuni limitrofi, vista l'opportunità di evitare un frazionamento delle iniziative, che tornerrebbe a svantaggio della produttività e della funzionalità del servizio.

Per l'istituzione di nuovi mercati maggiori con un numero di posteggi superiori a 20, i Comuni devono:

* individuare le aree destinate all'uso mercatale;

* scegliere un giorno per lo svolgimento del mercato che non coincida con gli stessi giorni o con la stessa mezza giornata in cui già si svolgono mercati settimanali in altri Comuni, qualora la distanza tra i due mercati sia minore di 15 chilometri;

* dotare la struttura mercantile di posteggi di superficie tale da poter essere utilizzata da automezzi attrezzati a negozio;

* prevedere adeguati spazi di accessibilità per gli operatori commerciali e per gli utenti, nonché idonei percorsi per i mezzi a servizio della collettività;

* dotare il mercato dei necessari servizi (predisposizione per l'allacciamento alla rete idrica e fognaria, alla rete elettrica, adeguate attrezzature per i rifiuti, adozione di tutte quelle misure prescritte dalle norme igienico-sanitarie).

Il rispetto del limite dei 15 chilometri non è richiesto per l'istituzione di mercati minori, con un numero di posteggi da 6 a 20, così come non sono soggetti ad alcun limite chilometrico i mercati da istituirsi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei Comuni situati in aree montane.

Possono, infine, essere istituiti posteggi isolati e "piazze morte" - composte da gruppi di posteggi fino ad un massimo di cinque - senza il rispetto del citato limite chilometrico, laddove il Comune rilevi carenza di servizi al consumatore o, comunque, in presenza di specifiche motivazioni.

L'istituzione di nuovi mercati è deliberata dal consiglio comunale in conformità ai presenti criteri regionali e necessita del riconoscimento della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 6.4.2001, n. 10.

Il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente costituisce presupposto del riconoscimento del mercato da parte della Regione. A tal fine, il Comune che richiede il riconoscimento del mercato dovrà attestare l'osservanza delle suddette norme.

Nei mercati o posteggi esistenti in aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale i Comuni possono stabilire, a tutela di tali aree, specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle già esistenti. In presenza di operatori già assegnatari di posteggi, che non intendano porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite, i Comuni possono proporre l'assegnazione di posteggio in altra area comunale o, in caso di rifiuto dell'operatore, provvedere con il diniego di concessione alla scadenza decennale.

2. Soppressione di posteggi e di mercati

Può essere disposto dai Comuni, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di

singoli posteggi, in presenza dei seguenti elementi:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.

I Comuni, inoltre, hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze.

3. Potenziamento dei mercati esistenti

Gli ampliamenti dei mercati, attraverso l'aumento del numero dei posteggi, devono essere giustificati da un effettivo aumento di domanda e devono tener conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa e delle esigenze dell'utenza.

Tuttavia, i Comuni possono valutare attentamente l'opportunità di potenziare i mercati esistenti, al fine di aumentarne il grado di attrattività e funzionalità, creando nuovi posteggi anche nei seguenti casi:

- a) quando il numero dei posteggi esistenti è estremamente ridotto e del tutto insufficiente ad esercitare un potere di attrazione nei confronti dei consumatori;
- b) nei Comuni e nelle zone in cui esista una forte presenza turistica ed il numero dei posteggi esistenti sia decisamente carente;
- c) nei casi in cui la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare o non alimentare non sia effettuata nell'ambito dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa e nel mercato stesso esistente nell'ambito del Comune.

4. Trasferimento di mercati

I Comuni possono disporre gli spostamenti dei mercati o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando in ogni caso la funzione positiva svolta dai mercati operanti nei centri storici e nelle aree montane.

In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche.

5. Modifica del giorno di svolgimento di mercati e fiere

In presenza di esigenze oggettive, il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento del mercato o della fiera locale. In caso di modifica non occasionale del giorno di svolgimento del mercato o della fiera, deve essere evitata la concomitanza, nel raggio di quindici chilometri, con altri mercati o fiere in svolgimento nello stesso giorno o mezza giornata, fatte salve le deroghe stabilite per i mercati minori, i posteggi isolati, le piazze morte, nonchè per i mercati istituiti nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei comuni situati in aree montane.

6. Funzionamento dei mercati ed assegnazione dei posteggi liberi

L'assegnazione agli operatori precari dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici. E' riconosciuta priorità di partecipazione per coloro che vantano un maggior numero di presenze sul mercato riferite al settore di appartenenza. Per partecipazione si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.

In caso di parità di presenze a titolo precario deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione originale.

A partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6.4.2001, n. 10, la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

E' possibile definire come stagionali, con duplice stagionalità, i mercati funzionanti tutto l'anno situati in località turistiche. In tal caso, lo stesso mercato avrà due stagioni, una turistica ed una per il resto dell'anno e per tale ragione le due stagionalità devono essere considerate come due entità distinte.

Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve

collocarli separatamente dagli altri, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

Il Comune può approvare apposite convenzioni con consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati. Per l'attribuzione del servizio il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano nel mercato.

Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

Con riferimento alla sanzione prevista dall'art. 29, co. 1 del d.lgs 31.3.1998, n. 114, esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 28, co. 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo che l'utilizza in area diversa da quella in essa indicata. Non è considerato, invece, esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie sarà eventualmente sanzionabile in base alla normativa relativa all'occupazione di suolo pubblico.

7. Regolamento di mercato

Ciascun mercato deve possedere un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale e contenuto nel piano comunale di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) della legge regionale, nel quale sono evidenziati in particolare i seguenti aspetti:

- * la tipologia del mercato;
- * gli estremi degli atti formali di conferma o di istituzione del mercato;
- * le giornate e gli orari di svolgimento, con indicazione specifica dell'orario di attribuzione dei posteggi ai precari;
- * la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa la suddivisione del mercato o dei posteggi nei settori alimentare o non alimentare o per la vendita di specifiche tipologie merceologiche;
- * le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- * l'indicazione della circolazione pedonale e veicolare;
- * le modalità di tenuta e consultazione delle graduatorie;
- * le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi;
- * la definizione delle sanzioni pecuniarie o di altro tipo in caso di potere sanzionatorio del Comune;
- * il richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari;

* le modalità di certificazione delle assenze e delle presenze;

* le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;

* i criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, nonché le modalità di accesso degli stessi;

* le modalità ed i divieti da osservarsi per l'esercizio dell'attività di vendita.

Deve essere garantita dal Comune la pubblicità del regolamento del mercato ed una copia deve essere consegnata ad ogni operatore titolare.

8. Calendario annuale dei mercati e orari

I Comuni, entro il 30 settembre così come previsto dall'art. 8 della l.r. 6.4.2001, n. 10, predispongono il calendario annuale del mercato o dei mercati che si svolgono nel proprio territorio.

Le otto giornate di deroga previste dall'art. 8, comma 5 della l.r. n. 10/2001 per il commercio su aree pubbliche, possono anche non coincidere con le analoghe otto giornate previste per il commercio in sede fissa. In caso di giorni non coincidenti, i commercianti della categoria per cui non è concessa la deroga non possono tenere aperti i propri esercizi.

Le deroghe previste per il commercio fisso dalla l.r. 28.12.1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" sono applicabili anche al commercio su aree pubbliche; pertanto è possibile lo svolgimento dei mercati settimanali anche nei giorni festivi se, per tali giorni, è espressamente prevista una deroga alla chiusura dei negozi ed alle altre attività di vendita al dettaglio.

Il Sindaco può prevedere orari diversi sia per il funzionamento dei mercati che per il commercio in forma itinerante, purché sia garantito comunque il rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa statale e regionale.

9. Fiere

Ogni fiera deve essere istituita dal Comune che approva anche il relativo regolamento.

Il regolamento, oltre a quanto previsto per i mercati, deve altresì contenere:

a) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla fiera con la previsione che le stesse pervengano al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera alla quale si vuole partecipare;

b) la previsione della affissione all'albo comunale della graduatoria relativa all'assegnazione dei posteggi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

Alle fiere possono partecipare indistintamente tutti gli operatori muniti dell'autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesi-

mo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

Nelle fiere è previsto il rilascio della concessione decennale del posteggio valevole per i giorni della fiera.

Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione si osservano i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità dell'autorizzazione;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite si osservano i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive alla fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;

b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;

c) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

In occasione della prima fiera che si svolge successivamente alla pubblicazione nel BUR della presente delibera il Comune rilascia a coloro che hanno titolo la concessione decennale.

Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta.

Le fiere, previa convenzione con il Comune, possono essere svolte anche su aree private purché individuate nella programmazione comunale e possono essere gestite anche da operatori, loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria.

10. Modulistica

Per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche i Comuni si conformano ai contenuti della modulistica mod. com.8 e mod. com.9 definita con deliberazione 12 ottobre 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

PARTE IV

Monitoraggio

1. Monitoraggio del commercio su aree pubbliche

I Comuni nella prima comunicazione alla Regione cui sono tenuti ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 6.4.2001, n. 10 indicano il numero di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo a) (ex a e b) e di tipo b) (ex c) che risultano essere state rilasciate dal Comune alla data del 25.04.2001 e non cessate, distinguendo per settore alimentare e non alimentare.

Ogni tre mesi, e precisamente, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre, ogni Comune invia alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzatori emessi e di quelli cessati, distinti per tipologia a) e per tipologia b) e per settore alimentare e non alimentare. Nell'ipotesi di autorizzazione per il commercio in forma itinerante il subingresso viene considerato cessazione di autorizzazione per il Comune del cedente e rilascio di nuovo titolo autorizzatorio per quello del cessionario, ove diversi. Analogamente, nel caso di cambio di residenza o di sede, ai fini del computo, vi sarà cessazione per il Comune dal quale il soggetto trasferisce la residenza o la sede e nuova autorizzazione per il Comune in cui il soggetto fissa la nuova residenza o sede e che provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo quindi in carico l'intera posizione.

Consulenze e incarichi professionali

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 1851.

Incarico di consulenza per la predisposizione degli atti della gara d'appalto per il servizio di rilievo, monitoraggio e realizzazione di una banca dati delle concessioni demaniali.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di affidare al geom. Roberto Zanovello l'incarico di consulenza, disciplinato dal contratto il cui schema si allega al presente atto, per la predisposizione del capitolato e degli atti per la gara d'appalto finalizzata all'affidamento del servizio di rilievo, monitoraggio e realizzazione di una banca dati delle concessioni demaniali;

2. di autorizzare il Dirigente della Direzione Regionale Affari Generali a sottoscrivere il contratto di cui al punto precedente e ad apportare al relativo schema le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie nell'interesse della Regione.

3. d'impegnare la somma complessiva di lire 18.300.000, pari ad euro 9.451,15 (lire 15.000.000 + 2% C.P.G. + 20% I.V.A.), sul capitolo 5128, "Spese per la pulizia, la vigilanza ed altre di amministrazione, di gestione e di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali, nonché per le servitù patrimoniali", del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, che presenta sufficiente disponibilità.

ALLEGATO (omissis)

Convenzioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 1824.

Rinnovo Convenzione Regione del Veneto - Sede di Bruxelles - e Unioncamere del Veneto.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare la bozza di convenzione che si allega al presente atto (Allegato A) con l'Unioncamere Veneto / Eurosportello Veneto stabilendo la decorrenza del nuovo rapporto contrattuale dal 1 maggio 2001 e la scadenza il 30 aprile 2003, con facoltà di entrambe le parti di recedere unilateralmente dal rapporto con un preavviso di 6 mesi.

2. di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Sede di Bruxelles a sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1 nella forma della scrittura privata.

3. di stabilire in 728.000.000 di lire, pari ad Euro 375.980,62 l'importo complessivo della convenzione per i due anni;

4. di impegnare a favore dell'Unioncamere Veneto / Eurosportello Veneto la spesa di L. 238.070.684 pari ad Euro 122.953,25 per il periodo 1 maggio 2001 - 31 dicembre 2001 imputandola per 214.212.351 di lire, pari ad Euro 110.631,45, al capitolo 3464 "Spese connesse all'istituzione ed al funzionamento del Dipartimento per le Relazioni Comunitarie" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 che presenta sufficiente disponibilità, e per 23.858.333 di lire, pari ad Euro 12.321,80, per la figura di assistente Senior nel settore socio - sanitario, al capitolo 60107 "Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità, programmi comunità europea e cooperazione sanitaria internazionale" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 che presenta sufficiente disponibilità.

5. di stabilire il pagamento, degli oneri collegati alla convenzione, su base trimestrale dietro presentazione di regolare fattura trimestrale da prodursi all'inizio di ogni trimestre.

6. di procedere alla liquidazione dell'ultimo trimestre di ogni anno dietro presentazione di specifico documento riepilogativo e di idonea documentazione di tutte le spese effettivamente sostenute per ogni voce di spesa. In tale sede si procederà al riconoscimento delle spese effettive provvedendo a disporre le eventuali economie di spesa.

7. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Sede di Bruxelles l'impegno per dare copertura alle spese dell'obbligazione in scadenza negli esercizi successivi necessario per dare copertura alle spese derivanti dalla convenzione per gli anni